

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (GCVPC) DEL COMUNE DI ARGENTA

INDICE

Art. 1	Disciplinare operativo	2
Art. 2	Attività del GCVPC	2
Art. 3	Procedura per l'ammissione al GCVPC	4
Art. 4	Norme di Gruppo	4
Art. 5	Doveri dei volontari	5
Art. 6	Formazione e addestramento	6
Art. 7	Comportamento e sanzioni disciplinari	6
Art. 8	Gradualità nell'applicazione delle sanzioni	7
Art. 9	Struttura del GCVPC	8
Art. 10	Il Segretario	8
Art. 11	Modalità di impiego	9
Art. 12	Attivazione del GCVPC - emergenza	9
Art. 13	Sede	9
Art. 14	Attrezzature e dotazioni tecniche	10
Art. 15	Veicoli	10
Art. 16	Vestiario e DPI	11
Art. 17	Comunicazione, logo e tesserino di servizio	12
Art. 18	Social media	12
Art. 19	Norme amministrative e finanziarie	12
Art. 20	Gruppo di protezione civile e altre Associazioni	13
Art. 21	Norma finale di rinvio e adeguamento ed entrata in vigore	13
Art. 22	Trattamento dei dati personali	14
ALLEGATO A		
ALLEGATO B		

Art. 1 **Disciplinare operativo**

1. Il presente Regolamento organizzativo rappresenta documento esecutivo e strumentale rispetto al "*Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile di Argenta in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*" (istitutivo del Gruppo) approvato con delibera del Consiglio Comunale di Argenta n. 7 del 28/02/2024, e, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del medesimo Regolamento istitutivo, definisce e disciplina l'attività del Gruppo a integrazione, interpretazione e dettaglio per quanto non previsto e normato dal Regolamento stesso.
2. Nel presente documento, d'ora in avanti chiamato "Regolamento esecutivo", i riferimenti sia al predetto "*Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile di Argenta in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*" sia al Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile verranno ricondotti alle definizioni semplificate di "Regolamento istitutivo" e di GCVPC.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del Regolamento, il Comune provvede entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento – qualora nelle more della sua approvazione questo non sia già accaduto – all'iscrizione del GCVPC sia nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione, sia nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».
4. Il GCVPC, assolte le formalità obbligatorie previste dal comma precedente, è parte del sistema comunale di protezione civile, posto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento e svolge la propria attività in conformità alle direttive del Sindaco e/o dell'Assessore alla Protezione Civile, operando alle dipendenze dei soggetti preposti alla direzione e al coordinamento delle attività di protezione civile o di quelle per le quali è richiesto ausilio alla stessa.
5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento istitutivo, per lo svolgimento delle attività amministrative e finanziarie delegabili si avvale:
 - Dell'Assessore alla Protezione Civile, se nominato, per le attività di coordinamento, indirizzo, impulso e rappresentanza (non delegabile al Coordinatore incaricato ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento istitutivo);
 - Del Dirigente del Corpo di Polizia Locale dell'Unione, quale referente per l'emergenza giusto conferimento all'Unione Valli e Delizie della funzione di coordinamento in materia di Protezione Civile, per le attività di supporto amministrativo e la gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 16 del regolamento istitutivo;
 - Della Ragioneria del Comune di Argenta per il supporto alla gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 16 del regolamento istitutivo;
 - Del personale del comune anche dell'area amministrativa che si rendesse necessario.

Art. 2 **Attività del GCVPC**

1. Il GCVPC nasce con intenti solidaristici, di supporto e di integrazione alle attività svolte dal comune sul tema della protezione civile. Il compito strategico è quello di sviluppare a livello di comunità il senso della partecipazione e della conoscenza dei rischi come fondamentale strumento per una gestione corretta e per quanto

possibile condivisa delle emergenze, secondo il principio per cui se conosci *cosa fare e come fare* in determinate situazioni garantisci un supporto fondamentale alla macchina dei soccorsi e alla loro tempestività ed efficacia. Fatte salve le attività previste dall'articolo 4 del Regolamento istitutivo, il GCVPC potrà orientare la propria attività sul territorio – compatibilmente, qualora necessitino, alle competenze e abilitazioni acquisite anche nel percorso formativo – in:

- a) Attività formative e informative alla cittadinanza, anche in collaborazione e/o su impulso del Coordinamento provinciale, aventi a oggetto le tematiche di riferimento per il Gruppo;
 - b) Specifici interventi nelle scuole, in accordo con la direzione scolastica e/o all'interno di progetti formativi promossi o sostenuti dal Coordinamento provinciale o da organismi sovraordinati di riferimento;
 - c) Assistenza, se richiesta, per manifestazioni, eventi e attività qualora, per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità/opportunità di un supporto. In dette circostanze, come anche negli eventi ad elevato impatto locale, i volontari, in applicazione delle direttive del Dipartimento della P.C., non potranno essere impiegati in servizi di controllo riservati alle guardie particolari giurate (GPG) e ad apposito personale iscritto in registri prefettizi, né potranno essere autonomamente impiegati in attività di regolazione del traffico, ma solo svolgere mansioni di supporto agli operatori di Polizia Locale;
 - d) Promozione dell'attività e raccolta fondi, nei modi ammessi dalla legge, anche nella forma dei banchetti o dei pranzi/cene finalizzate a ampliare la partecipazione e sviluppare la sensibilità al tema della protezione civile e alle pratiche di autoprotezione in caso di emergenza;
 - e) Attività di rilievo locale non comprese nei casi precedenti, ma comunque previo nulla osta del Sindaco o dell'Assessore delegato.
2. Eventuali iniziative e/o attività di autofinanziamento promosse dal GCVPC, con lo scopo di favorire l'integrazione e la socializzazione dello stesso, per scopi umanitari o per qualunque finalità non lucrativa, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o Assessore delegato e a condizione che sia data ampia comunicazione ai cittadini che vi partecipano circa le finalità delle somme raccolte. Di tale attività dovrà essere tenuta, da parte del Coordinatore Operativo e dal Segretario (art. 10 regolamento) specifica documentazione con la rendicontazione delle somme raccolte ed il loro utilizzo.
 3. Le attività addestrative o operative di protezione civile del Gruppo – salvo quelle autorizzate o gestite dal coordinamento provinciale o dagli enti sovraordinati di p.c. – sono svolte, di regola, all'interno del territorio del Comune. Attività e operazioni di protezione civile richieste fuori dal territorio comunale sono autorizzate, per singole missioni, con provvedimento del Responsabile del Servizio e previo nulla osta del Sindaco o dell'Assessore delegato.
 4. Nell'esercizio della propria attività di autoformazione e organizzazione interna, il GCVPC può istruire momenti rivolti a:
 - informazione alla cittadinanza
 - programmazione e pianificazione
 - interventi in zone soggette a rischio
 - logistica
 - assistenzae, in tali ambiti:
 - promuove prove tecniche di soccorso, iniziative ed ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

- promuove la specializzazione di volontari in relazione ai principali rischi che caratterizzano il territorio comunale;
- garantisce, di concerto con il Coordinatore Operativo, qualora ne ricorrano le condizioni, turni di reperibilità propri, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumentazione in dotazione,
- partecipa quale espressione del Comune di incardinamento alle attività dell'Unione dei comuni Valli e Delizie, autorizzate dal Coordinatore Operativo dello stesso.

Art. 3 Procedura per l'ammissione al GCVPC

1. Possono presentare domanda ai fini dell'ammissione al GCVPC tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento istitutivo.
2. Dalla data di costituzione del GCVPC come ente del terzo settore (iscrizione al RUNTS), il candidato deve presentare domanda di ammissione da redigersi in conformità all'apposito modulo disponibile sul sito dell'Ente. L'Ufficio incaricato, verificata la avvenuta regolare presentazione della domanda, comunica all'interessato la data prevista per il colloquio finalizzato ad accertare l'idoneità del candidato. Il colloquio, anche informale, è svolto dal Referente incaricato dal Sindaco o dall'Assessore di riferimento e segue valutazione scritta effettuata dal Coordinatore operativo.
3. Potrà essere prevista, in una sezione particolare del Gruppo per favorire un'ampia partecipazione e la diffusione della cultura della protezione civile, un'adesione in qualità di "sostenitori" o "simpatizzanti" i quali, peraltro, non essendo Volontari non sono membri del GCVPC.

Art. 4 Norme di Gruppo

1. L'appartenenza al GCVPC da parte dei singoli componenti comporta la condivisione di norme di Gruppo e l'osservanza di specifici doveri individuali. È fatto obbligo ai Volontari di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo le finalità del GCVPC stesso.
2. Tutti i Volontari hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno del GCVPC. L'ammissione, e la conseguente appartenenza al GCVPC, è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il Volontario viene inserito nelle unità operative in funzione delle sue aspettative, capacità e reali possibilità.
3. Costituiscono norme di Gruppo:
 - a) la maturazione di un elevato senso di responsabilità e di umana solidarietà;
 - b) un profondo rispetto verso le persone, senza distinzione di sesso, razza, religione e ideologia politica e verso le istituzioni;
 - c) la propensione a fornire una ragionevole disponibilità del proprio tempo libero da dedicare alle attività del GCVPC;
 - d) la propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni e la capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
 - e) la maturazione di un elevato spirito di servizio;

- f) la capacità di riservare un adeguato equilibrio durante gli interventi di emergenza e/o ordinari;
 - g) la capacità di instaurare, con i propri comportamenti individuali e di gruppo, il rapporto di fiducia con i cittadini e le istituzioni;
 - h) la capacità di relazionarsi con gli appartenenti al GCVPC, rispettando la dignità e il ruolo di ciascun componente e mantenendo nei confronti delle singole problematiche uno spirito positivo e proattivo.
4. Costituiscono doveri individuali di ciascun Volontario quelli elencati all'art. 9 del Regolamento istitutivo.

Art. 5

Doveri dei Volontari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del Regolamento istitutivo i volontari sono tenuti a:
- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore Operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali, le attrezzature e gli equipaggiamenti di dotazione loro affidati e farne un uso corretto, evitando rigorosamente di utilizzare i medesimi per fini esclusivamente personali. Parimenti utilizzare veicoli o mezzi della protezione civile comunale o comunque in uso a quest'ultima solo con preventiva autorizzazione;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI in dotazione e di cui sono responsabili, con decoro e dignità, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio (non partecipando in uniforme a manifestazioni, esercitazioni, convegni e/o iniziative senza averne conseguita la preventiva autorizzazione da parte del Coordinatore operativo). Aver cura dell'uniforme mantenendola in buono stato di conservazione, evitando modificazioni alla foggia e corredando la stessa dei soli segni distintivi ammessi, escludendo l'apposizione o l'esibizione di segni distintivi non inerenti alla protezione civile comunale e/o di brevetti e specializzazioni che non siano comprovati da relativa documentazione;
 - d) partecipare alle attività del GCVPC (prestando la propria opera in favore del GCVPC con carattere di priorità rispetto a prestazioni volontarie richieste da altre organizzazioni di volontariato delle quali il Volontario faccia eventualmente parte), con particolare riferimento alle riunioni e alle assemblee, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi. Il Consiglio Direttivo stabilisce con atto organizzativo interno il numero e la tipologia di presenze minime da garantire nel corso dell'anno, fatti comunque salvi gli obblighi di formazione e addestramento di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
 - e) evitare di svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
 - f) osservare puntualmente le norme del presente Regolamento, del Regolamento istitutivo nonché le direttive emanate dall'Amministrazione Comunale per il tramite dei soggetti competenti e porre in essere le disposizioni e le indicazioni impartite dal Coordinatore Operativo, dal Vicecoordinatore, dal Referente Tecnico e da altri soggetti a ciò titolati;

- g) mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione e alla massima disponibilità e nei confronti degli appartenenti al GCVPC un comportamento rispettoso della gerarchia e ispirato alla leale collaborazione;
 - h) evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o interventi senza che la presenza sia stata richiesta dal Coordinatore Operativo direttamente o per il tramite dei competenti soggetti all'interno del GCVPC, fatta eccezione della contemporaneità all'evento, nel cui caso darne immediata comunicazione al Coordinatore Operativo (o agli altri soggetti di cui sopra)
 - i) Non interferire nell'attività di altri organi e/o istituzioni durante gli interventi di protezione civile comunale;
 - j) astenersi rigorosamente da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l'attività di Protezione Civile. Parimenti astenersi dall' esporre, all'interno della sede del GCVPC, materiale di propaganda politica, ideologica e commerciale e/o materiale tale, per le immagini riprodotte, da offendere la moralità individuale;
 - k) evitare qualsivoglia discriminazione sessuale all'interno del GCVPC e qualsivoglia forma di turbamento nei confronti dei Volontari, anche a mezzo di espressioni volgari o allusive alla sfera sessuale;
 - l) astenersi dall'assumere, nei rapporti con i terzi, impegni in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale;
 - m) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore Operativo di cui all'art. 22 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
2. Il Volontario di protezione civile, nell'esercizio delle funzioni assegnate, assume il ruolo di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 C.P..
 3. Gli appartenenti al GCVPC sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile e vengono attivati mediante ordini impartiti dal Coordinatore Operativo, sulla scorta delle indicazioni del Sindaco e/o l'Assessore delegato, particolarmente nei casi di emergenza o di calamità naturale.
 4. Tutte le attività dei volontari sono affidate alla responsabilità organizzativa del Coordinatore Operativo.

Art. 6 Formazione e addestramento

1. L'iscrizione al GCVPC comporta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lett. d) del Regolamento istitutivo, la partecipazione ai corsi di formazione, informazione, aggiornamento, addestramento e a prove tecniche di soccorso, programmate dai competenti organi del sistema di protezione civile nazionale presenti sul territorio, dalla Regione e/o dalla Provincia, o da altri soggetti a ciò titolati.
2. La formazione e l'addestramento rientrano nei doveri del Volontario, e sono imprescindibili per l'appartenenza al GCVPC. Il rifiuto o la reiterata impossibilità di partecipare ad attività, anche definite ai sensi dell'articolo precedente lett. d), possono comportare la perdita delle abilità acquisite, ed essere motivo di esclusione anche ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento istitutivo.
3. Il volontario in addestramento e in operazione ha, tuttavia, la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori o azioni che egli ritenga per sé pericolosi, o alla cui esecuzione non si ritenga adeguatamente preparato. Tale comportamento non può essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, né pregiudicare in alcun senso la sua appartenenza al GCVPC.

Art. 7

Comportamento e sanzioni disciplinari

1. L'accettazione ed il rispetto del Regolamento istitutivo e del presente Regolamento organizzativo condiziona l'appartenenza al Gruppo Comunale. Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza dei doveri di Gruppo e individuali dei Volontari e delle norme di cui al presente Regolamento.
2. Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:
 - a) Richiamo verbale;
 - b) Richiamo scritto;
 - c) Sospensione temporanea;
 - d) Espulsione.
3. La sanzione di cui al secondo comma lettera a) e b) è comminata dal Coordinatore.
4. La sanzioni di cui alla lettera c) e d) è comminata dal Sindaco, su proposta del Coordinatore del Gruppo.
5. Tutte le sanzioni disciplinari, compreso il richiamo verbale, sono comunicate per iscritto all'interessato.

Art. 8

Gradualità nell'applicazione delle sanzioni

1. La sanzione del richiamo verbale si applica al Volontario che abbia violato le "Norme del Gruppo" di cui all'articolo 4 e i "Doveri dei volontari" di cui all'articolo 9 del Regolamento istitutivo.
2. La sanzione del richiamo scritto si applica nel caso di reiterate violazioni della stessa o di diverse norme disciplinari di cui al comma precedente, avvenute nell'arco di un biennio.
3. La sanzione della sospensione temporanea del Volontario viene applicata per:
 - a) persistenti comportamenti contrastanti con le "Norme del Gruppo" e i "Doveri dei volontari", tenuti dal Volontario che sia già stato destinatario della sanzione del richiamo scritto;
 - b) comportamento irresponsabile durante le esercitazioni di protezione civile;
 - c) sottoposizione a procedimenti penali che incidano sull'affidabilità del volontario in rapporto alle prestazioni richieste.
4. La sanzione dell'espulsione dal GVPC si applica nei seguenti casi:
 - a) persistenza, da parte del Volontario già destinatario della sanzione della sospensione temporanea, in condotte contrastanti con le norme del Gruppo, i doveri dei volontari e le norme del presente Regolamento;
 - b) realizzazione, durante il servizio, di comportamenti costituenti indici di grave senso di irresponsabilità o inidoneità che abbiano messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e/o degli altri Volontari. Rientrano nella nozione di servizio anche le attività addestrative e le esercitazioni;
 - c) realizzazione di comportamenti, anche al di fuori del servizio, nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tali da compromettere la funzionalità del GCVPC e/o pregiudicare gravemente l'immagine dello stesso;
5. Nel corso di addestramenti, esercitazioni ed operatività effettiva, i responsabili che si trovano al comando delle unità operative possono applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto.

6. Gli stessi possono, inoltre, sancire l'allontanamento del Volontario dal luogo delle operazioni per effettiva e comprovata motivazione e, in questo caso, deve essere redatto rapporto disciplinare scritto al Consiglio Direttivo.
7. Al Volontario coinvolto verrà garantito comunque un adeguato contraddittorio.
8. Il Volontario, sottoposto a procedimento penale per reati non colposi, può essere cautelativamente e temporaneamente sospeso dalla sua qualifica. La sospensione cautelare è disposta dal Responsabile del Servizio.

Art. 9 Struttura del GCVPC

1. Il GCVPC, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento istitutivo, è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Coordinatore Operativo;
 - d) Il Vice-Coordinatore operativo, indicato dall'Assemblea;
 - e) Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo di norma al suo interno;
2. Tutte le cariche sono gratuite.
3. Gli organi del GCVPC esercitano le attribuzioni e i compiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento Istitutivo e previste da ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento.
4. All'interno del GCVPC, giustamente articolo 14, comma 3) del Regolamento istitutivo, sono formate Unità Operative specializzate (permanenti o temporanee) per esse intendendosi raggruppamenti di volontari che operano nei vari settori di attività specialistica. A capo di ciascuna di esse è posto un Referente per l'Unità. Le Unità operative sono individuate e formalizzate dall'Assemblea entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento.

Art. 10 Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, di norma al suo interno.
2. Il ruolo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di Amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile, anche con riferimento ai Comuni afferenti all'ambito territoriale dell'Unione Valli e Delizie, e non è cumulabile con altre cariche all'interno di altri Enti o Associazioni, anche di volontariato, operanti nel settore della Protezione Civile.
3. Il Segretario, insieme al Coordinatore Operativo, cura l'attività amministrativa del GCVPC e svolge le seguenti funzioni:
 - a) assegna a ogni singolo Volontario le dotazioni personali e strumentali in uso;
 - b) aggiorna l'elenco dei volontari e le schede di assegnazione del materiale;
 - c) svolge funzioni di verbalizzante durante le riunioni dei vari organi del GCVPC;
 - d) cura gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione;
 - e) sovrintende all'attività del personale volontario assegnato alla segreteria del GCVPC;
 - f) mantiene costanti contatti con l'Ufficio comunale/unionale di protezione Civile e collabora con lo stesso per l'assolvimento degli incombenzi burocratici;

4. Il Segretario, insieme al Coordinatore, curano il mantenimento dei registri ai sensi dell'articolo 4, comma 4), del Regolamento istitutivo. I libri e i registri di adunanze e deliberazioni sono tenuti in originale presso l'ufficio comunale o dell'Unione indicato. I registri operativi sono tenuti presso la sede indicata del GCVPC.

Art. 11 Modalità di impiego

1. Le modalità di impiego dei volontari sono disciplinate dal presente Regolamento e dal Regolamento istitutivo, che detta disposizioni di ordine generale e di principio. Ulteriori indicazioni con valenza essenzialmente operativa possono essere desunte dal Piano di Protezione Civile ovvero essere valutate al momento con parere favorevole del Sindaco o dell'Assessore delegato.
2. L'impiego dei Volontari avviene di regola entro i soli confini del territorio comunale. È fatto salvo l'impiego sul territorio dell'Unione Valli e Delizie nell'esercizio delle normali interazioni derivanti dall'attribuzione all'Unione stessa della funzione di coordinamento in materia di protezione civile. Sono altresì fatti salvi gli impieghi, in altri territori, determinati dall'essere iscritto il GCVPC all'elenco nazionale delle organizzazioni di protezione civile.
3. Sono anche ammessi, soltanto su conforme parere del Sindaco o dell'Assessore delegato, interventi in ambito ultra unionale ai fini di esercitazione e/o di addestramento e/o di rappresentanza e/o di scambio di esperienze con altri Gruppi Comunali e/o Enti operanti nel settore della protezione civile. A tal fine, il Coordinatore Operativo presenta motivata richiesta dettagliata (località sede dell'intervento, le motivazioni che lo rendono necessario e/o opportuno, il numero dei volontari da destinarvi, le modalità da seguire, i mezzi da utilizzare) e l'autorizzazione deve essere accordata in forma espressa dal referente del comune o dell'unione incaricato. In linea generale dette attività sono ammesse – comunque entro i limiti delle risorse disponibili – senza la previsione di spese oltre quelle riconosciute per gli spostamenti.

Art. 12 Attivazione del GCVPC – Emergenza

1. In emergenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lett. a) e b), del Regolamento istitutivo, il GCVPC opera su richiesta dei competenti organi che gestiscono l'emergenza. Durante lo svolgimento delle attività assegnate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco anche tramite la struttura comunale di protezione civile.
2. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre/unità, su indicazione del Sindaco e del Responsabile del COC e sotto la guida del Coordinatore Operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del Decreto Legislativo citato.
3. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
4. In occasione di contingenze di estrema urgenza, il GCVPC può agire su iniziativa del solo Coordinatore Operativo. Di tali interventi il Coordinatore Operativo provvede a informare tempestivamente il Responsabile del COC.
5. Le attività svolte dal GCVPC vengono annotate in apposito registro compilato a cura del Segretario o da volontario abilitato. Il Coordinatore Operativo vigila sulla

regolare tenuta del registro e lo mette a disposizione degli organi comunali di protezione civile ove questi ultimi lo richiedano.

Art. 13 Sede del GCVPC

La sede legale del GCVPC è ubicata presso la sede municipale di Argenta. Il Comune può assegnare al GCVPC una sede operativa diversa, previa sua individuazione. I volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei locali secondo le indicazioni del Coordinatore operativo. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.

Art. 14 Attrezzature e dotazioni tecniche

1. Il Comune fornisce al GCVPC dotazioni e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e dotazioni resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.
2. I volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei materiali e delle attrezzature loro affidati, in maniera compatibile con l'operatività del GCVPC, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
3. Il volontario può utilizzare tutte le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore Operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche ove richieste.
4. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
5. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
6. È tenuto costantemente aggiornato un registro delle attrezzature e delle dotazioni tecniche assegnate, del loro utilizzo e degli interventi manutentivi.

Art. 15 Veicoli

1. Il Comune può fornire al GCVPC i veicoli e i mezzi ritenuti necessari allo svolgimento delle attività del GCVPC. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Ente, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
2. I volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei veicoli comunali loro affidati in dotazione, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore Operativo, fatto salvo il possesso, qualora richieste, di patenti di guida specifiche. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
3. L'uso dei veicoli assegnati al GCVPC è autorizzato, oltre che per i dipendenti comunali in attività di protezione civile, per i soli volontari del GCVPC, salvo specifiche deroghe disposte in caso di necessità in situazioni contingibili e urgenti. I veicoli in dotazione al GCVPC devono essere utilizzati per esclusive attività di protezione civile, siano esse di intervento, supporto, formative o addestrative.

4. L'uso dei suddetti veicoli è subordinato alla compilazione – in uscita e rientro – del libretto di vettura, che deve sempre essere conservato all'interno dell'abitacolo e disponibile in caso di controllo: va compilato sia all'inizio del servizio che al termine dello stesso con le informazioni richieste.
5. I veicoli in dotazione al GCVPC sono caratterizzati da segni distintivi della Protezione Civile Comunale e dotati dei dispositivi supplementari acustici e di illuminazione visiva previsti dall'art. 177 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ciascun veicolo è provvisto di un apposito "libretto di vettura" che deve essere compilato in ogni sua parte dal conducente, responsabile dell'utilizzo del veicolo stesso.
6. Il Coordinatore Operativo è responsabile del corretto uso dei veicoli di dotazione al GCVPC e deve tempestivamente segnalare all'Ufficio comunale di protezione civile ogni anomalia riscontrata. Copia delle chiavi di ciascun veicolo di proprietà comunale e assegnato in dotazione al GCVPC deve essere custodita anche c/o l'Ufficio comunale di protezione civile.
7. Le trasferte al di fuori del Comune, salvo che non rientrino in un piano formativo strutturato, debbono essere sempre autorizzate dal Responsabile della Polizia Locale o, in sua assenza, da un funzionario del suddetto Ufficio.
8. Al GCVPC possono essere concessi in uso mezzi resi disponibili al comune da parte di altri Enti.

Art. 16 Vestiaro e DPI

1. I volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso del vestiario e dell'abbigliamento tecnico la cui foggia e caratteristiche si conformano alle direttive della Regione in materia, e così pure i distintivi di qualifica e di specialità.
2. L'Ufficio di protezione civile (o altro ufficio incaricato per le spese) provvede all'acquisizione del vestiario (uniformi), dell'abbigliamento tecnico e delle dotazioni (compresi eventuali DPI) da assegnare ai volontari del GCVPC. Tali dotazioni individuali devono essere indossate e conservate con cura.
3. Un membro del GCVPC è preposto alla tenuta dei materiali e delle dotazioni date in uso ai Volontari. La consegna e la riconsegna della dotazione personale permanente, nonché della dotazione ricevuta in occasione delle varie attività operative e di addestramento, viene effettuata con un opportuno registro di carico-scarico controfirmato dal volontario.
4. Il volontario è tenuto a restituire l'equipaggiamento di proprietà del Comune di Argenta, ricevuto in comodato d'uso all'atto della ammissione al GCVPC, al momento della cessazione di appartenenza a quest'ultimo per qualsiasi motivo.
5. La mancata restituzione comporta la refusione in favore dell'Ente delle spese da questo sostenute per la dotazione individuale del volontario.
6. Non sono, di norma, a carico del Volontario le spese per la riparazione o la sostituzione di capi di corredo vestiario o strumenti di dotazione personale a seguito di deterioramento per vetustà o per impiego nel corso del servizio; tuttavia il volontario, come è tenuto a risarcire l'Ente per i danni cagionati all'equipaggiamento e/o alle dotazioni ricevute per negligenza o manifesto comportamento non diligente, così può provvedere – nei limiti di cui all'articolo precedente, 4° comma – alle piccole riparazioni del caso.

Art. 17 Comunicazione, logo e tesserino di servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il GCVPC utilizza una carta intestata il cui modello riporta come elementi distintivi sia logo del comune (sulla sinistra) e il logo del gruppo (sulla destra), oltre alla denominazione per acronimo e per esteso.
2. Il GCVPC si dota di un Logo, votato dall'Assemblea e poi, con motivazione annessa, è approvato in allegato sub A) al presente regolamento. Il logo è utilizzato sulla carta intestata e sulle divise, in modo e forme da definire.
3. I volontari del GCVPC devono essere muniti di una tessera di riconoscimento personale. La tessera è rilasciata dall'Amministrazione Comunale o dal Coordinamento provinciale e attesta l'appartenenza al GCVPC, certificando generalità, qualifica e specializzazione del volontario (se posseduta). La tessera di riconoscimento, firmata dal Sindaco e dal volontario, riporta la dicitura "Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Argenta". La tessera deve essere restituita in caso di cessazione della qualifica di volontario e deve essere rifatta in caso di smarrimento e/o deterioramento. Un'eventuale tessera rilasciata da Coordinamento provinciale o Regione, in considerazione dell'iscrizione all'Albo regionale/nazionale di protezione civile può tenere luogo del tesserino comunale.

Art. 18

Social media

1. Il GCVPC, per diffondere la cultura della protezione civile e la sua socializzazione, può aprire un canale Facebook, Instagram o altra tipologia da definire. Può altresì aprire un sito web.
2. La gestione di questi profili può avvenire solo previa approvazione di uno specifico disciplinare che definisce le regole di utilizzo, i contenuti veicolabili e le responsabilità.

Art. 19

Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, o l'Unione se in atti definito, mediante i propri uffici e giusto quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento istitutivo, cura la gestione amministrativa del GCVPC di Argenta, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 1 del 2018.
2. La gestione amministrativa e operativa è annotata in registri specifici, già richiamati nel presente regolamento e in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento istitutivo. Questi registri sono:
 - a. Il registro delle adunanze/deliberazioni, che annota tutta l'attività assembleare e decisionale del GCVPC;
 - b. Il registro dei volontari, che indica generalità e almeno data di inizio e cessazione;
 - c. Il registro delle operazioni, ove vengono annotate le attività operative, formative, le trasferte e ogni evento di cui si ritiene di tener traccia;
 - d. Il registro delle dotazioni individuali, anche sotto forma di scheda;
 - e. Il registro delle manutenzioni di strumenti e veicoli;I suddetti registri possono essere tenuti anche in modalità informatica, sempre che si riesca a garantire la cronologia delle attività e la non modificabilità degli stessi, anche attraverso un file di log delle operazioni.
3. Nel bilancio del Comune o dell'Unione, se a ciò più funzionale, sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni. Essi saranno

acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge. In particolare le donazioni di beni mobili ed immobili fatte a favore del GCVPC entrano di diritto nel patrimonio comunale, fermo restando la destinazione e l'uso da parte del GCVPC per le finalità previste dal presente Regolamento;

- b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi (la cui entità sia adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento) sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
4. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
 5. Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del D. M. n. 106/2020, in quanto compatibile.
 6. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.
 7. Eventuali iniziative e/o attività di autofinanziamento promosse dal GVPC, con lo scopo di favorire l'integrazione e la socializzazione dello stesso, per scopi umanitari o per qualunque finalità non lucrativa, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o Assessore delegato ed a condizione che sia data ampia comunicazione ai cittadini che vi partecipano circa le finalità delle somme raccolte. Di tale attività dovrà essere tenuta, da parte del Coordinatore Operativo (o suo delegato) specifica documentazione con la rendicontazione delle somme raccolte ed il loro utilizzo.

Art. 20

Gruppo di protezione civile e altre associazioni

1. Il Comune, allo scopo di garantire una efficace risposta alle esigenze di pianificazione, intervento e soccorso, favorisce gli strumenti ritenuti necessari per fattive collaborazioni tra il Gruppo Comunale di Volontariato e le Associazioni di Protezione Civile sul territorio dell'Unione, in accordo con la gestione del coordinamento associato dell'attività di Protezione Civile.
2. Le Associazioni ed i Gruppi organizzati operanti sul territorio che possono prestare attività utile in ambito di protezione civile, con particolare riferimento a interventi a seguito di emergenze, vengono inseriti nell'ambito del sistema comunale di protezione civile.
3. In caso di emergenza le suddette Associazioni e Gruppi organizzati possono essere chiamati a collaborare con il Comune e, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e la propria struttura gerarchica, sono sottoposte alle disposizioni impartite dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio per il tramite del Coordinatore Operativo.

Art 21

Norma finale di rinvio e adeguamento ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge. Il contenuto del presente Regolamento si conforma alle successive modificazioni ed integrazioni delle disposizioni nazionali e regionali in materia.
2. Per una più puntuale organizzazione, il GCVPC può adottare disciplinari o note organizzative interne, purché non in contrasto col presente regolamento o con il regolamento istitutivo. Il GVPC disciplina autonomamente, in particolare:

- a. la strutturazione dei nuclei specialistici o delle aree di specializzazione;
 - b. i momenti formativi e di addestramento individuale, e la partecipazione alle attività del coordinamento;
 - c. l'istituzione di squadre di reperibilità e le rispettive modalità d'impiego;
 - d. la tenuta dei veicoli e delle attrezzature;
 - e. la gestione quotidiana della sede operativa.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dagli aspiranti volontari sono acquisiti dall'Ufficio comunale o dell'Unione che cura la procedura di iscrizione e, dopo che questa si è formalizzata, sono trattati per le finalità connesse alla gestione delle prestazioni di volontariato.
2. Ai volontari sono riconosciuti i diritti previsti dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101 di recepimento del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in materia di accesso ai dati personali, di rettifica, aggiornamento e cancellazione.